

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione atto n. 2025/3

Videoconferenza del 06/03/2025, ore 15:00

Presieduta dal Presidente dell'Agenzia Maurizio Rossi

Presenti:

Romano Bondavalli, Consigliere

Alberto Borsari, Consigliere e Vicepresidente

Silvia Genzini, Consigliere

Assenti:

Giorgio Bassi, Consigliere

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto e coordina la videoconferenza, il Direttore Massimo Dell'Acqua assistito dal Funzionario E.Q. Giovanni Balzanelli.

**Oggetto: adozione accordo tra Regione Lombardia e Agenzie TPL di bacino
concernente i criteri di riparto delle risorse per il trasporto pubblico locale.**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia

PREMESSO che:

- ✓ dal 2020 fino a tutto il 2024 il riparto delle risorse statali e regionali per il trasporto pubblico locale (di seguito, "TPL") autofilometrotramviario in Lombardia è stato regolato da una specifica deliberazione della Giunta regionale (i.e. DGR 28/12/2017 n. X/7644), che ha stabilito, sulla base di criteri improntati ai costi standard regionali e ai fabbisogni riequilibrati di servizio, le percentuali di riparto da applicare nell'attribuzione delle risorse di cui all'art 17 della legge regionale 04/04/2012 n. 6 (*"Disciplina del settore dei Trasporti"*) ad ognuna delle sei Agenzie di TPL;
- ✓ il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 13/08/2024 n. 7124:
 - a) ha accolto il ricorso in appello numero di registro generale 5427 del 2022, proposto dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia contro Regione Lombardia per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 02789/2021 concernente i criteri fissati dalla DGR n. X/7644/2017;
 - b) ha, tuttavia, dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni sollevate con il ricorso in primo grado, in quanto la deliberazione della Giunta regionale n. X/7644/2017, per quanto attiene alla definizione dei costi standard, è stata superata, ipso iure, dalla successiva normativa statale recata dal D.M. 28/03/2018 n.157;
- ✓ in conseguenza della predetta sentenza:
 - a) non risulta più applicabile, da parte di Regione, un riparto basato su costi standard definiti con una metodologia regionale, ma occorre definire, con delibera di Giunta regionale, un nuovo sistema di riparto a superamento di quello previsto dalla DGR n. X/7644/2017, che tenga conto delle disposizioni contenute nella successiva normativa statale recata dal D.M. 157 del 28 marzo 2018;
 - b) è necessario quantificare e regolamentare l'effetto delle ricadute economiche sulle Agenzie di TPL derivanti dall'applicazione della DGR n. X/7644/2017 nel periodo 2020-2024;
- ✓ Regione Lombardia, con DGR 30/09/2024 n. XII/3132, ha confermato in via transitoria e non definitiva, nelle more della definizione di nuovi criteri di riparto, gli importi derivanti dall'applicazione della DGR n. X/7644/2017 per le ultime mensilità del 2024 e ha demandato a un successivo atto l'assunzione delle azioni conseguenti agli effetti della sentenza di cui sopra sugli atti pregressi;
- ✓ la normativa statale che disciplina il riparto del *"Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario"* (di seguito, "FNT") prevede, come capisaldi, sia i costi standard, già definiti da specifica normativa (DM n. 157/2018), sia i Livelli

Adeguati di Servizio (di seguito, "LAS");

- ✓ a tutt'oggi, a livello nazionale, non sono ancora stati definiti i LAS, che costituiscono indispensabile riferimento per una revisione organica e complessiva dei criteri di riparto di cui alla DGR n. X/7644/2017;
- ✓ Regione Lombardia, nelle more della definizione dei predetti LAS e condivisa la necessità di procedere con sollecitudine all'attribuzione delle risorse 2025 alle Agenzie di TPL al fine di evitare carenza di liquidità al settore del TPL in un periodo già particolarmente critico sotto il profilo della crescita dei costi operativi dei servizi, ha ritenuto necessario intervenire rapidamente con una prima revisione della DGR n. X/7644/2017 che recepisce le indicazioni della sentenza citata circa l'utilizzo di criteri basati sui costi standard definiti con il DM n. 157/2018;
- ✓ l'art. 1, c. 730, della legge n. 207/2024 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*) stabilisce che il FNT sia oggetto di un incremento di risorse aggiuntive, a carattere straordinario e limitato al solo 2025.

PRESO ATTO che:

- ✓ Regione Lombardia, nel corso della riunione tenutasi il 29/01/2025, ha illustrato alle Agenzie del TPL gli effetti economici derivanti dall'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato sui trasferimenti annuali delle risorse per il periodo 2020-2024. Dal ricalcolo effettuato applicando le nuove aliquote di ripartizione a tale periodo, è emerso che a questa Agenzia TPL sarebbero state trasferite risorse in eccesso per un totale di circa 3,95 milioni di euro, compresi gli interessi legali. In assenza di un accordo, tali somme dovrebbero essere restituite, con un'ipotesi di rimborso pari a circa 1,3 milioni di euro all'anno per tre anni o 0,79 milioni di euro all'anno per cinque anni. Tuttavia, Regione Lombardia, attraverso l'accordo proposto, prevede di "sterilizzare" queste restituzioni finanziando l'operazione con un'entrata straordinaria relativa al solo 2025, derivante da maggiori trasferimenti statali (Legge 207/2024, articolo 1, comma 730), che ha deciso di destinare specificamente a questo scopo;
- ✓ nella medesima riunione, Regione Lombardia ha rappresentato alle Agenzie la nuova disciplina relativa ai criteri di riparto delle risorse per i servizi di TPL tra le Agenzie stesse, che prevede l'applicazione dei costi standard definiti dalla normativa statale in sostituzione dei costi standard definiti da Regione, con conseguente superamento della disciplina applicata nelle annualità 2020-2024 (i.e. DGR n. X/7644/2017);
- ✓ con la già menzionata applicazione dei criteri di revisione della DGR n. X/7644/2017, le percentuali con cui sono assegnate annualmente le risorse alle Agenzie – a fronte di un dato relativo all'anno 2024 che era pari al 5,33% e che viene rideterminato in 5,16% - vengono modificate, nel triennio 2025-2027, prevedendo per questa Agenzia le quote del 5,13% nel 2025 e nel 2026 e del 5,14% nel 2027, come meglio precisato negli allegati allo schema di accordo proposto da Regione Lombardia e allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- ✓ Regione Lombardia ha dichiarato di non essere in grado di stimare compiutamente le risorse aggiuntive del FNT oltre l'anno 2025, per effetto delle complesse trattative in atto con il Governo, e prevede pertanto di poter ipotizzare, per il solo 2025 un incremento di 9,5 milioni delle risorse disponibili per il TPL su "gomma" in base alle attuali proiezioni;

CONSIDERATO che:

- ✓ lo schema di accordo allegato stabilisce che le risorse statali aggiuntive del FNT disponibili dal 2025 saranno utilizzate prioritariamente per compensare gli effetti negativi che il ricalcolo delle quote rispetto al periodo 2020-2024 ha determinato a sfavore di alcune Agenzie, tra cui quella di Cremona e Mantova, nelle assegnazioni per il triennio 2025-2027, con minori risorse assegnate rispetto a quanto erogato nel 2024 e che, pertanto, è prioritario riconoscere a queste Agenzie la "sterilizzazione" di tali effetti distribuendo loro prioritariamente le risorse aggiuntive 2025 al fine di compensare il divario rispetto alle assegnazioni 2024, mentre la parte residua verrà distribuita tra tutte le Agenzie sulla base delle nuove percentuali;
- ✓ al netto di auspicabili ulteriori incrementi del FNT e/o della quota destinata alla Lombardia, appare opportuno che Regione assuma l'ulteriore impegno di assicurare al bacino di Cremona e Mantova, anche per il 2026 e il 2027, risorse almeno pari a quelle attese per l'anno 2025;
- ✓ il citato accordo stabilisce (all'art. 2 comma 3) che le somme eccedenti introitate negli anni 2020-2024 da questa Agenzia non devono essere restituite a Regione Lombardia, mentre le nuove percentuali di ripartizione, rideterminate come sopra illustrato, originano una situazione peggiorativa rispetto alla precedente ripartizione basata sui criteri di cui alla DGR n. X/7644/2017;
- ✓ il nuovo meccanismo di riparto, riproponendo sostanzialmente le stesse logiche introdotte dalla DGR n. X/7644/2017, non consentirà di superare lo storico e rilevante sottofinanziamento del bacino di Cremona e Mantova, che a fronte di una popolazione residente pari al 7,59% del totale regionale e a fronte di un complesso di servizi di TPL prodotti (riequilibrati) pari al 5,73% del totale regionale, riceve trasferimenti regionali a regime per il 5,14% rispetto al totale erogato alle sei Agenzie di bacino, e che, pertanto, permangono anche con i nuovi criteri di riparto gli squilibri tra risorse disponibili e necessità presenti e future del bacino interprovinciale di Cremona e Mantova.

RITENUTO opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea lo schema di accordo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

RICHIAMATO l'art. 10, c. 1 del vigente Statuto, che disciplina le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

VISTI:

- ✓ il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica richiesto ed espresso dal Direttore sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di adottare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di accordo con relativi allegati predisposto da Regione Lombardia ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e di sottoporlo all'Assemblea con richiesta di approvazione dello stesso.
- 2) Di evidenziare la necessità che Regione Lombardia si impegni a confermare anche per le annualità 2026 e 2027 almeno l'ammontare delle somme assegnate a questa Agenzia nel 2025, allo scopo di garantire il mantenimento degli attuali livelli di servizio.
- 3) Di proporre che il Presidente venga autorizzato alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'ente, dell'accordo approvato, con facoltà di fare quant'altro necessario ed utile per la piena e migliore esecuzione dello stesso, con promessa di rato e valido; ciò affinché il medesimo possa far inserire nell'atto, fatta salva la sostanza dell'accordo, tutte le integrazioni e le precisazioni che si rendessero necessarie o utili a definire in tutti i suoi aspetti l'accordo stesso.

Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Massimo Dell'Acqua

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Maurizio Rossi